



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 8-07-2016

DIRIGENTE

Progetto di Legge

Modifiche alla Legge 30 luglio 2007 n.91 "Legge Quadro per l'attivazione di politiche a favore dei giovani".

Art.1

(Commissione per le Politiche Giovanili)

L'articolo 4 della Legge 30 luglio 2007 n.91, è sostituito dal presente:

"Art.4

(Composizione)

1. La Commissione per le Politiche Giovanili è nominata dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni Legislatura e per l'intera durata della stessa.
2. La Commissione è composta da:
 - dodici membri designati dai gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale, proporzionalmente alla consistenza numerica, di età compresa fra i 18 e i 32 anni;
 - un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
 - un membro designato dalle Categorie Economiche.
3. I membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori e dalle Categorie Economiche hanno diritto di voto se di età compresa fra i 18 e i 32 anni.
4. Fanno parte della Commissione, con diritto di voto, i rappresentanti delle seguenti realtà scolastiche, sportive e sociali, sempre di età compresa fra i 18 e i 32 anni, residenti in Repubblica, e precisamente:
 - due rappresentanti degli studenti degli indirizzi della scuola secondaria superiore che, per gli studenti frequentanti gli indirizzi presenti in territorio è il Presidente dell'Associazione Studentesca Sammarinese, mentre l'altro rappresentante è da designarsi fra gli studenti frequentanti corsi o indirizzi di studio fuori territorio;
 - un rappresentante del Centro di Formazione Professionale;
 - un rappresentante degli studenti universitari;
 - un rappresentante indicato dal CONS in rappresentanza del mondo dello sport;
 - un rappresentante indicato dalle Associazioni del volontariato sociale e solidale, presenti in Repubblica.
5. La Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, attiverà le forme di consultazione democratica fra gli aventi titolo, privilegiando i mezzi informatici, per addivenire alla indicazione dei rappresentanti il mondo della scuola, diversi dal Presidente dell'Associazione Studentesca Sammarinese; parimenti, la stessa Segreteria di Stato, è tenuta a farsi parte attiva nel ricevere le designazioni dei rappresentanti il mondo dello sport e del volontariato sociale e solidale, tramite le strutture e/o Organizzazioni preposte.
6. I componenti della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato. ~ "



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

Art.2

(Competenze aggiuntive della Commissione per le Politiche Giovanili)

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 2007 n.91, è aggiunta la seguente lettera:

" i) partecipa con un suo rappresentante, a titolo consultivo, alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti in sede referente sui progetti di legge che i Presidenti delle stesse ritengono attinenti ai temi delle politiche giovanili o che riguardano l'attivazione di politiche a favore dei giovani o comunque riguardanti i giovani. "

Art.3

(Integrazione componenti il Coordinamento)

1. Il comma 3. dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2007 n.91, è sostituito dal presente:

" 3. Fa parte del Coordinamento di cui al comma 2., il Presidente, o in suo luogo il Vice Presidente, della Commissione stessa."

Art.4

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 10 (Forum dei Giovani) della Legge 30 luglio 2007 n.91 ed ogni altra disposizione che faccia ad esso riferimento o che sia stata emanata in ottemperanza a tale articolo.

Art.5

(Disposizioni transitorie)

1. Gli attuali membri della Commissione per le Politiche Giovanili già nominati dal Consiglio Grande e Generale, rimangono in carica per tutta la durata della corrente Legislatura; parimenti per lo stesso periodo di tempo, rimarranno in carica i membri rappresentanti delle realtà scolastiche, sportive e sociali previsti dal comma 4. dell'articolo 4 della Legge n.91/2007, come novellato dall'articolo 1 della presente legge.

2. La Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, dovrà procedere ad attivare le forme di consultazione democratica, come previsto dal comma 5. del novellato articolo 4 della Legge n.91/2007, al fine di pervenire alle designazioni dei rappresentanti le realtà scolastiche, sportive e sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, è tenuta a partecipare al Consiglio Grande e Generale, il Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 9 della legge n.91/2007, relativo al biennio 2017-2018.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua legale pubblicazione.